



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Settore Fiscalità Locale Informatica e Innovazione Tecnologica
U.O. Ici Catasto

Regolamento delle Entrate Tributarie

(Art. 52 del decreto legislativo 15 Dicembre 1997 n. 446)

INDICE

Titolo I

Disposizioni generali

- Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento
- Art. 2 - Consulta Tributaria
- Art. 3 - Definizione delle entrate
- Art. 4 - Determinazione delle aliquote e delle tariffe
- Art. 5 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

Titolo II

Gestione delle Entrate

- Art. 6 - Forme di gestione delle entrate
- Art. 7 - Soggetti responsabili delle entrate
- Art. 8 - Attività di verifica e controllo
- Art. 9 - Poteri ispettivi
- Art. 10 - Attività di liquidazione
- Art. 11 - Attività di accertamento e rettifica
- Art. 12 - Sanzioni tributarie - Principi generali
- Art. 13 - Interpello del contribuente

Titolo III

Attività di riscossione

- Art. 14 - Riscossione coattiva
- Art. 15 - Attività di riscossione volontaria
- Art. 16 - Dilazione del pagamento delle somme dovute sulla base di cartelle di pagamento
- Art. 17 - Compensazione: definizione, presupposti ed effetti

Titolo IV

Attività contenziosa e strumenti deflattivi

- Art. 18 - Contenzioso
- Art. 19 - Autotutela
- Art. 20 - Accertamento con adesione

Titolo V

Disposizioni Finali

- Art. 21 - Norme di rinvio
- Art. 22 - Entrata in vigore

Titolo I

Disposizioni Generali

Art. 1

Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le entrate comunali tributarie ed extratributarie ad esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dal D.Lgs. 15.12.1997 n. 46 e successive modificazioni, nonché dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il D.Lgs. 267 del 18.08.2000, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le disposizioni del regolamento sono volte ad individuare le entrate tributarie, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, delle tariffe, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.
3. Il presente regolamento si applica a tutti i tributi comunali, ancorchè abrogati alla data della sua entrata in vigore, ai rapporti ancora in corso indipendentemente alla data in cui si è realizzato il presupposto del tributo.
4. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in genere e tributaria in particolare.

Art. 2

Consulta Tributaria

1. Al fine di supportare l'attività dell'Amministrazione nelle varie fasi di applicazione e del Regolamento, nonché più in generale in materia di tributi locali, viene istituito apposito organo consultivo, denominato Consulta Tributaria, composto dalle organizzazioni che tutelano gli interessi dei consumatori, delle associazioni economiche di categoria, delle organizzazioni che tutelano la proprietà edilizia e gli inquilini, e comunque da tutte le organizzazioni più rappresentative delle categorie di contribuenti.
2. Tale organo, istituito ai sensi del vigente Statuto Comunale, svolge funzioni esclusivamente consultive, con espressione di pareri e proposte non vincolanti per l'Amministrazione.
3. L'organo può autoconvocarsi o essere convocato dall'Amministrazione Comunale. La convocazione dovrà contenere l'elenco degli argomenti da trattare e dovrà essere portata a conoscenza dei componenti almeno 15 gg prima della data stabilita. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere a convocazioni urgenti in deroga alle tempistiche anzidette.
4. Ai membri del suddetto organo, designati dalle organizzazioni di appartenenza sulla base di criteri definiti da apposito provvedimento della Giunta Comunale, non spettano gettoni di presenza o altre forme di rimborso. La Giunta Comunale potrà, con la medesima deliberazione, stabilire regole di funzionamento della Consulta.

Art. 3

Definizione delle Entrate

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote dei tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Con il termine di "entrate" si intendono, nel prosieguo del presente regolamento, esclusivamente quelle fin qui indicate.
3. Il Comune ha la facoltà di adottare appositi regolamenti che disciplinino le singole entrate tributarie; tali regolamenti vengono approvati ed entrano in vigore secondo le disposizioni di legge vigenti.

Art. 4

Determinazione delle aliquote e delle tariffe

1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera, entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio e la copertura programmata dei costi di esercizio; ove si renda necessario le aliquote possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità.
2. Le tariffe dei servizi vengono determinate con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano, e comunque in modo che con il gettito venga assicurata, anche gradualmente, almeno la copertura dei costi del servizio cui si riferiscono. Ove si renda necessario le tariffe possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità.

Art. 5

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Il Consiglio Comunale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle ipotesi da applicare in base a previsioni tassative di legge vigenti.
2. Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni stabilite dalla legge, successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, che non richiedano apposita disciplina, si intendono direttamente applicabili salvo che l'Ente, con modifica regolamentare, inserisca espressa esclusione della previsione di legge nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.

Titolo II Gestione delle Entrate

Art.6

Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale determina le forme di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446:
 - a) gestione diretta dell'Ente, anche nelle forme associate ai sensi degli artt. 27, 30, 31,32 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
 - b) soggetti iscritti nell'Albo di cui all'art. 53, comma 1
 - c) operatori degli Sati Membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
 - d) società a capitale interamente pubblico, di cui all'art. 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 , n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione:
 - 1) che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
 - 2) che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla;
 - 3) che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;
 - e) società di cui all'art. 113, comma 5, lett. b) del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'Albo di cui all'art. 53, comma 1 del D.Lgs 446/97, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari , tra i soggetti di cui alle lettere b) e c) del presente comma, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica.
2. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
3. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di uguaglianza, nonché tenere conto della necessaria semplificazione delle procedure amministrative;
4. Le valutazioni per la scelta della forma di gestione indicata nel comma precedente debbono risultare da apposita, documentata relazione del Dirigente del Settore Fiscalità Locale. Debbono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta
5. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli Amministratori, Dirigenti e titolari di Posizioni Organizzative del Comune e loro parenti e affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende nonché delle società miste costituite o partecipate in conformità alle disposizioni legislative vigenti.

Art. 7

Soggetti responsabili delle entrate

1. Il responsabile delle singole entrate tributarie comunali è il Dirigente del Settore Fiscalità Locale al quale sono affidate, mediante il Piano esecutivo di gestione (PEG), le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal settore medesimo;
2. Il Funzionario Responsabile del singolo tributo cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, accertamento e sanzionatoria;
3. Qualora venga deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), del D.Lgs 446/1997, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

Art. 8

Attività di verifica e controllo

1. Il Funzionario Responsabile dell'entrata provvede al controllo di versamenti, denunce, comunicazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 241/90 con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13.
3. In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni diseconomia nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale le risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
4. Il responsabile, nei casi di incertezza dell'inadempimento, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio, invita il contribuente a fornire chiarimenti nei modi e nelle forme previste dalle norme relative a ciascuna entrata. Al contribuente non possono tuttavia, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'Amministrazione o di altre Amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, della legge 07.08.1990, n. 241.
5. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante l'ausilio di soggetti esterni all'Ente ovvero nelle forme associate previste negli artt. 27 - 30 - 31 - 32 del D.lgs. 267 del 18.08.2000.
6. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale con la delibera di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate, concordate con il Dirigente del Settore Fiscalità Locale, risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere.

Art. 9

Poteri Ispettivi

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'art. 6 gli Enti si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per singole entrate.

2. Il coordinamento delle attività di rilevazione spetta al Dirigente del Settore Fiscalità Locale pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è stato preposto; in particolare il personale di altri settori che venga utilizzato in Piani di Lavoro e/o Progetti Obiettivo proposti dal Settore Fiscalità Locale per l'attività di accertamento dei tributi e comunque per migliorare l'attività dell'ufficio ed i rapporti con i contribuenti sarà individuato dal Dirigente del Settore Fiscalità Locale di concerto con il/i Dirigente/i dei Settori interessati. La nomina sarà approvata dal Direttore Generale. Il personale individuato agisce, nell'ambito dell'attività di cui sopra, sotto le direttive e la responsabilità del Dirigente del Settore Fiscalità Locale. Qualsiasi modifica del numero e/o dei nominativi del personale individuato dovrà essere concordata con il citato Dirigente. Al fine di non compromettere il raggiungimento degli obiettivi individuati le ferie e comunque le assenze dal lavoro dei dipendenti in questione dovranno essere concertate tra i dirigenti dei settori di appartenenza.

Art. 10

Attività di liquidazione

1. L'attività di liquidazione delle entrate deve essere svolta nel rispetto dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza. L'attività di liquidazione è svolta dal Comune nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato al contribuente apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto.

Presso l'Ufficio competente potrà altresì essere istituito un apposito recapito abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni e chiarimenti necessari relativamente alle entrate liquidate.

2. Il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie e in mancanza di previsioni specifiche di legge si applica il comma precedente.

3. La comunicazione al destinatario degli atti di cui ai due commi precedenti deve essere effettuata o mediante notifica a mezzo del messo comunale o mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento.

Art. 11

Attività di accertamento e rettifica

1. Gli atti di liquidazione, di accertamento d'ufficio e/o rettifica e quelli di contestazione delle sanzioni devono essere motivati secondo quanto stabilito dall'art. 3 della Legge 7.08.90, n. 241. Negli atti devono essere chiaramente indicati i presupposti di fatto, le ragioni di diritto e le risultanze dell'istruttoria. In particolare essi devono contenere gli elementi che costituiscono il presupposto dell'imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità di pagamento. Essi devono inoltre, tassativamente indicare:

- a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
 - b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
2. L'atto di accertamento di cui al comma precedente deve essere comunicato al contribuente o mediante notifica a mezzo del messo comunale o mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento.
 3. Le attività di accertamento ed il recupero delle somme dovute, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio sono svolte dal concessionario con le modalità indicate dal disciplinare che regola i rapporti tra il Comune e tale soggetto.

Art. 12

Sanzioni tributarie - Principi generali

1. Per le violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie di cui ai decreti legislativi n. 471, 472 e 473 del 18.12.1997 e successive modificazioni.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione, o comunque a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'Amministrazione stessa.
3. Non sono parimenti irrogate sanzioni, qualora la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria oppure qualora si traduca in una mera violazione formale, senza alcun debito di imposta.

Art. 13

Interpello del contribuente

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Settore Fiscalità Locale, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta dell'Ufficio competente per materia, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualsiasi atto, anche di imposizione, emanato in difformità dalla risposta è nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'Ufficio entro il termine di cui al comma 1.
4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe tra loro, l'Amministrazione può rispondere collettivamente con atto del Dirigente del Settore Fiscalità Locale, pubblicato all'Albo Pretorio e diffuso a mezzo stampa.

5. Qualora la risposta scritta e motivata non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, s'intende che l'Amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. In tal caso, limitatamente al richiedente e alla questione che ha formato oggetto dell'istanza, all'Amministrazione non è consentito emettere atti a contenuto impositivo o sanzionatorio.

Titolo III **Attività di riscossione**

Art. 14 **Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva delle entrate può essere effettuata:
 - a) mediante emissione del ruolo sulla base delle disposizioni di cui al DPR 29/09/1973 n° 602, e successive modifiche;
 - b) mediante ingiunzione di pagamento sulla base di quanto previsto dal R.D. 14.04.1910 n° 639.

Art. 15 **Attività di riscossione volontaria**

1. La riscossione volontaria delle entrate avviene secondo disposizioni normative e dei singoli regolamenti attuativi. Deve essere conforme alle disposizioni contenute nel Regolamento di Contabilità del Comune adottato ai sensi del D.Lgs 267/00 e successive modifiche ed integrazioni.
2. In alternativa al tesoriere è prevista la possibilità di riscuotere le entrate tributarie tramite i soggetti indicati all'art. 52, comma 5, del D.Lgs 446/97.
3. I regolamenti che disciplinano le singole entrate possono prevedere la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della semplificazione e della economicità della riscossione quali il versamento diretto, il versamento tramite c/c e accrediti elettronici, il versamento tramite ccp.

- #### **Art. 16** **Dilazione del pagamento delle somme dovute sulla base di cartelle di pagamento**
1. Per le somme dovute a fronte di cartelle di pagamento, il Funzionario Responsabile può concedere, su motivata richiesta del contribuente nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica dello stesso, debitamente documentata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo un piano di ammortamento predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente;
 2. La dilazione viene concessa tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:
 - a) ripartizione del debito in un numero di rate dipendenti sia dall'entità dello stesso, sia dalle obiettive condizioni di difficoltà economica del contribuente;
 - b) scadenza di ciascuna rata l'ultimo giorno del mese;
 - c) applicazione degli interessi di dilazione con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento;

d) durata del piano rateale non eccedente i 60 mesi.

3. La rateazione decade dopo il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive.

Art. 17

Compensazione: definizione, presupposti ed effetti

1. Il contribuente che vanta un credito tributario nei confronti del Comune di Carrara e, contestualmente, è soggetto passivo di una obbligazione tributaria avente per oggetto un tributo appartenente al medesimo Ente può chiedere, tramite istanza da presentarsi al Settore Fiscalità Locale, la compensazione dell'imposta dovuta. La compensazione può avere per oggetto diverse annualità di uno stesso tributo, oppure tributi comunali diversi.

2. L'istanza di cui al comma 1 deve contenere i seguenti elementi:

- a) dati anagrafici e fiscali dell'istante
- b) il debito tributario di cui chiede l'estinzione
- c) il credito tributario vantato e gli anni di riferimento
- d) la ragione giustificativa del credito stesso.

3. Il Funzionario Responsabile del tributo, verificata la fondatezza del credito vantato dal contribuente entro il termine di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, comunica al medesimo l'esito del procedimento con l'indicazione dell'importo da compensare ed il termine entro il quale procedere al versamento dell'eventuale differenza dovuta.

Titolo IV

Attività contenziosa e strumenti deflattivi

Art. 18

Contenzioso

1. In materia di entrate tributarie, ai fini dello svolgimento delle procedure di contenzioso, ai sensi del decreto legislativo n. 546/92 e successive modificazioni ed integrazioni, il Funzionario del Comune responsabile della gestione dell'entrata o il concessionario ex art. 52 comma 5 lett. B) del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è abilitato alla rappresentanza in giudizio dell'Ente.

2. Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio delle proprie ragioni, l'Ente può stipulare con uno o più professionisti una convenzione, in via preventiva, per singola entrata o più entrate o anche per singole fattispecie di particolare rilevanza giuridica ed economica, purchè siano rispettati i tariffari minimi di legge e previo provvedimento motivato del Funzionario Responsabile della gestione

Art. 19

Autotutela

1. Il Comune con provvedimento del Funzionario Responsabile al quale compete la gestione dell'entrata, può annullare totalmente o parzialmente il provvedimento ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento deve essere proceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione, con conseguente condanna dell'Ente al rimborso delle spese di giudizio;
 - b) valore della lite;
 - c) costi amministrativi connessi alla difesa delle pretese.Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di coltivare una lite il Funzionario, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare il provvedimento.
3. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il Funzionario su istanza della parte interessata, può procedere in tutto o in parte all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto ed in particolare nelle ipotesi di:
 - a) doppia imposizione;
 - b) errore di persona;
 - c) prova di pagamenti regolari eseguiti;
 - d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
 - e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi;
 - f) errore sul presupposto del tributo.
4. Non si procede all'annullamento per motivi per i quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.
5. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato.

Art. 20

Accertamento con adesione

1. Si applicano, per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate con D.Lgs 218/97, in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali la cui applicazione ai tributi locali è estesa per effetto dell'art. 50 della Legge n. 449/97 e le norme in vigore contenute nell'apposito regolamento.

Titolo V

Disposizioni finali

Art. 21

Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge.

Art. 22

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2011